





CORONAVIRUS

1 febbraio 2022

Provvedimenti del Ministero della Salute: aggiornamento della classificazione delle Regioni e proroga della validità delle certificazioni di esenzione

In breve

Il Ministero della Salute ha emesso un'Ordinanza, a seguito della quale, in base all'andamento dei contagi da Covid-19, viene aggiornata la classificazione delle Regioni e delle Province Autonome tra zone "bianche", "gialle" e "arancioni" e una Circolare che proroga fino al 28 febbraio la validità delle certificazioni di esenzione.

TES/IND 23/22

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del <u>Portale dei Servizi</u>.

Ordinanza del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province Autonome

Il Ministero della Salute ha pubblicato una Ordinanza⁽¹⁾, che stabilisce a quali Regioni/Province Autonome si debbano applicare le disposizioni di cui alle cosiddette zone "arancioni", "gialle" e "bianche".

Zone arancioni

Attualmente rientrano tra le cosiddette "zone arancioni":

- fino al 7 febbraio 2022, salvo nuova classificazione:
 - Abruzzo PiemonteFriuli Venezia Giulia Sicilia
- fino al 14 febbraio 2022, salvo nuova classificazione:
 - Valle d'Aosta

Zone gialle

Attualmente rientrano tra le cosiddette "zone gialle":

- fino al 7 febbraio 2022, salvo nuova classificazione:
 - CalabriaEmilia RomagnaToscana
 - Puglia

fino al 14 febbraio 2022, salvo nuova classificazione:

CampaniaMarche

Lazio
 Liguria
 Provincia Autonoma di Bolzano
 Provincia Autonoma di Trento

LombardiaVeneto

Zone bianche

Sempre alla data odierna, rientrano tra le cosiddette "zone bianche" tutte le altre Regioni, ossia:

BasilicataUmbria

Molise

Si riporta inoltre in allegato una tabella redatta dal Governo nella quale sono riassunte le attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" nelle zone bianche, gialle e arancioni.

Circolare del Ministero della Salute sulle certificazioni di esenzione dal vaccino

Il Ministero della Salute ha pubblicato una Circolare⁽²⁾ con la quale proroga al 28 febbraio la possibilità di esibire in formato cartaceo i certificati di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19. Questo termine verrà meno nel caso in cui prima di quella data venga adottato, ai sensi dell'art. 9-bis, c. 3 del DL 52/21, un DPCM che consenta la verifica digitale dei certificati.

Adempimenti di prossima applicazione

Si ricorda infine che il DL 7 gennaio 2022, n. 1⁽³⁾ (vedere Circolare TES/IND 3/22), ha esteso:

- dal 1º febbraio fino al 31 marzo 2022, l'obbligo di possesso del Green Pass "base" (ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale), per l'accesso a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, definiti con apposito DPCM (vedere Circolare TES/IND 19/22);
- dal 15 febbraio fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso ed esibizione del cosiddetto "Green Pass rafforzato" per lo svolgimento dell'attività lavorativa a tutti i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Allegati



Ordinanza MinSalute 28 gen 2022 - Classificazione regioni



Circolare MinSalute 5125 del 25 gen 2022 - proroga validità cert esenzione

Governo - Tabella delle attività consentite

Note

- 1) GuRI n. 23 del 29 gennaio 2022, Ministero della Salute, Ordinanza 28 gennaio 2022, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni A Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.
- 2) Ministero della Salute, Circolare n. 5125 del 25 gennaio 2022, proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.
- 3) GuRI n. 4 del 7 gennaio 2022, Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022), Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 gennaio 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-bis e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera c), del decretolegge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (...) b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da ĈOVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività; c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9bis, comma 2-bis, ai sensi del quale: «Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi CO-VID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde CO-VID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 1, del citato decretolegge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza CO-VID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 gennaio 2022, n. 18;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Provincia Autonoma di Bolzano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 dicembre 2021, n. 289;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 dicembre 2021, n. 300;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 31 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2021, n. 310;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 gennaio 2022, n. 5;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania e Valle d'Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 gennaio 2022, n. 11;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 gennaio 2022, n. 11;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il verbale del 28 gennaio 2022 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente al *report* n. 89, nel quale si rileva che: «Si conferma una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio corrente con una incidenza settimanale che a livello nazionale supera i 1,800 casi per 100.000 abitanti. Mentre si censisce una tendenza alla diminuzione della pressione sui servizi assistenziali in area critica, si continua ad osservare un aumento nel numero di persone ricoverate in area medica che supera le 20,000 unità. A livello nazionale è stata superata da cinque settimane la prima soglia critica di occupazione

dei posti letto ai sensi del decreto-legge n. 105/2021 e in molte regioni/PA la situazione epidemiologica comporta la necessità di dedicare posti letto aggiuntivi per la cura di pazienti affetti dalla malattia COVID-19, con contestuale contrazione di altri servizi assistenziali.»;

Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale del 28 gennaio 2022 della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l'altro, che le Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Veneto e le Province Autonome di Trento e di Bolzano presentano dati compatibili con la «zona gialla» e la Regione Valle d'Aosta presenta dati compatibili con la «zona arancione» e che pertanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Sentiti i presidenti delle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

EMANA la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per le Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Veneto e per le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Valle d'Aosta

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Valle d'Aosta continuano ad applicarsi le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2022

Il Ministro della salute: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg.ne n. 205

22A00699

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 2021.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Res Agraria S.r.l.», in Tortoreto Lido, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE DELLA DISR V

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione de-



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A Ufficio di Gabinetto Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e Trasporti ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

 $\begin{array}{l} Ministero\ Del\ Lavoro\ e\ Politiche\ Sociali\\ \underline{segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it} \end{array}$

Ministero della Cultura mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero del Turismo ufficiodigabinetto.turismo@pec.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità Militare stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento Ministero Della Giustizia prot.dgdt.dap@giustiziacert.it gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bolzano LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute Conferenza Episcopale Italiana salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute m.angelelli@chiesacattolica.it Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica presidenza@pec.fnopo.it

FNOVI Federazione degli Ordine dei Medici Veterinari Italiani info@pec.fnovi.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF **SEDE**

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS) protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS "Lazzaro Spallanzani" direzionegenerale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM) fism.pec@legalmail.it

Confartigianato

presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO

confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA

ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA italo@pec.ntvspa.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria **DGPROGS SEDE**

SIMIT - Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali segreteria@simit.org

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI)

siti@pec-legal.it

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus) Via Santa Maria della Grotticella 65/B 01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali **AGENAS**

agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento per le Politiche della Famiglia ROMA segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità Direzione Regionale Prevenzione Coordinamento Interregionale della Prevenzione francesca.russo@regione.veneto.it coordinamentointerregionaleprevenzione@regione. veneto.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA COVID 19

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

OGGETTO: proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE, prot. n° 35444-05/08/2021-DGPRE, prot. n° 43366-25/09/2021-DGPRE, prot. n° 53922-25/11/2021-DGPRE e prot. n° 59069-23/12/2021-DGPRE, si rappresenta che la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 già emesse e di nuova emissione, di cui alle predette circolari e per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 28 febbraio 2022, fatta salva l'eventuale cessazione anticipata della stessa conseguente alle disposizioni del DPCM, in corso di adozione, di cui all'art. 9-bis, comma 3, del decreto-legge n.52 del 2021 e successive modificazioni.

.

II DIRETTORE GENERALE

*f.to Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05 Dott. Francesco Maraglino

Referente/Responsabile del procedimento: Dott. Andrea Siddu a.siddu@sanita.it

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"

TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS "BASE"/"RAFFORZATO"

ATTIVITÀ	SPECIFICHE	COLORE DELLA ZONA	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS "BASE" (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS "RAFFORZATO" (vaccinazione e guarigione)
	SPO	STAMENTI	5		
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea	Aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, con l'eccezione degli spostamenti da/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sî Sî Sî
Utilizzo di mezzi di	Spostamenti da/verso le isole minori	Bianca	No	Sì	Sì
trasporto pubblico o	per motivi di salute o per la frequenza	Gialla	No	Sì	Sì
privato di linea	scolastica	Arancione	No	Sì	Sì
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea	Taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale (cui si applica la disciplina relativa all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea)	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sî Sî Sî

Spostamenti con mezzo proprio (incluso il noleggio di autovetture fino a 9 posti, a breve o lungo termine, senza conducente)	All'interno del proprio comune	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
	DEL CC	Bianca	Sì	Sì	Sì
Spostamenti con mezzo proprio (incluso il noleggio di autovetture fino a 9 posti, a breve o lungo termine, senza conducente)	Verso altri comuni della stessa Regione	Gialla Arancione	Sì Sì, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune	Sì Sì	Sì Sì
Spostamenti con mezzo proprio (incluso il noleggio	Verso altre regioni/province autonome	Bianca Gialla	Sì Sì	Sì Sì	Sì Sì

Aggiornamento 29/01/2022 Pag. 2 | 12

di autovetture fino a 9 posti, a breve o lungo termine, senza conducente)	I B DEL CC	Arancione	Sì, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune	Sì	Sì
Spostamenti con mezzo proprio (incluso il noleggio di autovetture fino a 9 posti, a breve o lungo termine, senza conducente)	Da comuni di massimo 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia	Arancione	Sì	Sì	Sì
Trasporto scolastico		Bianca	Sì	Sì	Sì
dedicato esclusivamente ai	(CA)	Gialla	Sì	Sì	Sì
minori di 12 anni (scuolabus)		Arancione	Sì	Sì	Sì
Trasporto scolastico	The Maria of	Banca	Sì	Sì	Sì
dedicato, dai 12 anni		Gialla	Sì	Sì	Sì
compiuti		Arancione	Sì	Sì	Sì
	ATTIVIT	À LAVORATI	/A		
Accesso al luogo di lavoro		AAT	1		
per i lavoratori pubblici e		Bianca	No	Sì	Sì
privati (eccetto per i		Gialla	No	Sì	Sì
lavoratori pubblici per i		Arancione	No	Sì	Sì
quali vige l'obbligo vaccinale)	A 75	A'ey	TOP 3		

Aggiornamento 29/01/2022 Pag. 3 | 12

		1			
Accesso alle mense per i					
lavoratori pubblici e privati		Bianca	No	Sì	Sì
(eccetto per i lavoratori		Gialla	No	Sì	Sì
pubblici per i quali vige		Arancione	No	Sì	Sì
l'obbligo vaccinale)					
	ACCESSO AD ATTIV	ITÀ COMMER	CIALI E UFFICI		
Accesso a esercizi		15.64	(P. F. 700)		
(specializzati e non) di		College			
vendita al dettaglio di	Ipermercati, supermercati, discount	Bianca	Sì	Sì	Sì
prodotti alimentari,	di alimentari, minimercati e altri	Gialla	Sì	Sì	Sì
prodotti surgelati o	esercizi di alimenti vari	Arancione	Sì	Sì	Sì
bevande, escluso in ogni			10.7		
caso il consumo sul posto		and the same	201		
Accesso a farmacie,	A III	111	STORY I	1/1/2011	
parafarmacie ed esercizi		/ <u>A</u> \			6)
che vendono farmaci non		Bianca	Sì	Sì	Sì
soggetti a prescrizione		Gialla	Sì	Sì	Sì
medica, dispositivi medici	AVA 0	Arancione	Sì	Sì	Sì
o articoli igienico-sanitari	1110011		Mark		
Accesso a esercizi	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Bianca	Sì	Sì	Sì
specializzati che vendono		Gialla	Sì	Sì	Sì
al dettaglio articoli		The second second second	Sì	Sì	Sì
medicali e ortopedici		Arancione	SI	31	31
Acquisto di carburante in		Bianca	Sì	Sì	Sì
pompe di benzina o altri	A L DES	Gialla	Sì	Sì	Sì
esercizi specializzati		Arancione	Sì	Sì	Sì
Acquisto al dettaglio di	8	Bianca	Sì	Sì	Sì
combustibile per uso		Gialla		Sì	Sì
domestico e per			Sì		
riscaldamento		Arancione	Sì	Sì	Sì

Aggiornamento 29/01/2022 Pag. 4 | 12

Accesso a esercizi che		Bianca	Sì	Sì	Sì
vendono materiale per		Gialla	Sì	Sì	Sì
ottica		Arancione	Sì	Sì	Sì
Accesso a esercizi che vendono al dettaglio animali domestici e alimenti per animali domestici	OEL CC	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso ad attività commerciali per esigenze non definite "essenziali e primarie" (negozi che vendono beni diversi da quelli specificati nelle righe precedenti) (dall'1/2/2022)		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi) (fino al 31/1/2022)		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì No	Sì Sì No	Sì Sì Sì

Aggiornamento 29/01/2022 Pag. 5 | 12

Accesso a uffici pubblici per esigenze "essenziali e primarie" (dall'1/2/2022)	Uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, di prevenzione e repressione degli illeciti; uffici giudiziari e uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittima di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci o per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso a uffici pubblici	0.54	Bianca	No	Sì	Sì
per esigenze non essenziali		Gialla	No	Sì	Sì
o primarie (dall'1/2/2022)		Arancione	No	Sì	Sì
Accesso a uffici pubblici	11/2/2	Bianca	Sì	Sì	Sì
per usufruire di qual <mark>siasi</mark>		Gialla	Sì	Sì	Sì
servizio		Arancione	Sì	Sì	Sì
(fino al 31/1/2022)		4 1 1 2 2			
Accesso a servizi postali,		Bianca	No	Sì	Sì
bancari e finanziari		Gialla	No	Sì	Sì
(dall'1/2/2022)		Arancione	No	Sì	Sì
Accesso a servizi postali,		Bianca	Sì	Sì	Sì
bancari e finanziari	43	Gialla	Sì	Sì	Sì
(fino al 31/1/2022)	2 11/1/1/	Arancione	Sì	Sì	Sì

Aggiornamento 29/01/2022 Pag. 6 | 12

Accesso agli ocorcizi cho	Bianca	No	Sì	Sì
Accesso agli esercizi che	Gialla	No	Sì	Sì
offrono servizi alla persona	Arancione	No	Sì	Sì
STUDENT	I DI SCUOLE E UNIVERSITÀ – COR	RSI DI FORMA	ZIONE	
Studenti di scuole	Bianca	Sì	Sì	Sì
	Gialla	Sì	Sì	Sì
superiori e istituti tecnici	Arancione	Sì	Sì	Sì
	Bianca	No	Sì	Sì
Studenti universitari	Gialla	No	Sì	Sì
Studenti universitari	Arancione			
	4 60	No	Sì	Sì
Causi di fannazione in	Bianca	No	Sì	Sì
Corsi di formazione in	Gialla	No	Sì	Sì
presenza	Arancione	No	No	Sì
W/PO/FE	STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-S	SANITARIE	11 MAN	
Accesso degli utenti a	11/7	200	San Harrie	
strutture sanitarie,	W//			
sociosanitarie e studi	Bianca	Sì	Sì	Sì
medici, pubblici o privati,	Gialla	Sì	Sì	Sì
per ogni finalità di	Arancione	Sì	Sì	Sì
prevenzione, diagnosi e	1000		3 8 1 3 1	
cura				
Accesso degli	Diagram	6)	C)	C)
accompagnatori degli	Bianca	Sì	Sì Sì	Sì Sì
utenti di cui alla riga	Gialla	Sì	Sì	Sì
precedente	Arancione	Sì	Sì	Sì
	2 2 3 5			
Accesso dei visitatori a			100	Sì, con tampone
strutture sanitarie, socio-	Bianca	No	No	negativo o terza
sanitarie, residenziali,				dose
				5.555

Aggiornamento 29/01/2022 Pag. 7 | 12

socio-assistenziali e hospice		Gialla	No	No	Sì, con tampone negativo o terza dose
		Arancione	No	No	Sì, con tampone negativo o terza dose
Accesso alle strutture		TE PAIL	657		
sanitarie veterinarie, per	O.F.	Bianca	Sì	Sì	Sì
ogni finalità di		Gialla	Sì	Sì	Sì
prevenzione, diagnosi e		Arancione	Sì	Sì	Sì
cura	BAR E	RISTORANTI	7. To		
	(INCLUSI QUELLI NE	LLE STRUTTUR	E RICETTIVE)		
776	13/1/4	Bianca	No	No	Sì
Consumazione al banco	All'aperto e al chiuso	Gialla	No	No	Sì
112	J B. S. 11.7	Arancione	No	No	Sì
I but	W/	Bianca	No	No	Sì
Consumazione al tavolo	All'aperto e al chiuso	Gialla	No	No	Sì
150		Arancione	No	No	Sì
1800	STRUTT	URE RICETTIVE	S236		
	11 11 11 11 11 11	Bianca	No	No	Sì
Alloggio	and the same of th	Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
	ATTIVITÀ SPORTIVE IN ST	RUTTURE PUB	BLICHE O PRIV	VATE	
	All'aparta apple proces	Bianca	Sì	Sì	Sì
Attività sportiva o motoria	All'aperto, anche presso aree	Gialla	Sì	Sì	Sì
	attrezzate e parchi pubblici	Arancione	Sì	Sì	Sì
	In malactus missing contains antatair	Bianca	No	No	Sì
Attività sportiva o motoria	In palestre, piscine, centri natatori	Gialla	No	No	Sì
	(all'aperto e al chiuso)	Arancione	No	No	Sì

Aggiornamento 29/01/2022 Pag. 8 | 12

Attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA)	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso agli spogliatoi e alle docce (sono esclusi dagli obblighi relativi al Green Pass gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o della disabilità)	LA DEL CC	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Sport di squadra e di contatto	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
1/2	EVEN	ITI SPORTIVI	-X1833	2711001	
Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 35% al chiuso e del 50% all'aperto)		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sî Sî Sî
	IMPIANTI NEI C	OMPRENSOR	RI SCIISTICI		
Accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
	ATTIVITÀ ED	EVENTI CUL	TURALI	111111111111111111111111111111111111111	

Aggiornamento 29/01/2022 Pag. 9 | 12

Accesso a spettacoli aperti					
al pubblico in sale teatrali,					
sale da concerto, sale		Bianca	No	No	Sì
cinematografiche, locali di	Al chiuso	Gialla	No	No	Sì
intrattenimento e musica		Arancione	No	No	Sì
dal vivo e in altri locali (con		C-VI S-100			-
capienza al 100%)		TOTAL	0.5	No.	
Concerti ed eventi	100	Bianca	No	No	No
assimilati che comportino	All'aperto	Gialla	No	No	No
assembramenti		Arancione	No	No	No
Accesso a mostre, musei e		Diomas	Na	Na	C;
altri luoghi della cultura		Bianca	No	No	Sì
(compresi archivi e	\(\(\tau\)\(\tau\)	Gialla	No	No	Sì
biblioteche)	OYDIA -	Arancione	No	No	Sì
Consumazione di cibi e	7/ 11/9/12	Bianca	No	No	No
bevande all'interno della	Al chiuso	Gialla	No	No	No
sala in cui si svolge l'evento	W//	Arancione	No	No	No
140	CERIMONI	E CIVILI E RELI	GIOSE	1 5,23	
Accesso alle cerimonie		Bianca	Sì	Sì	Sì
civili	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Gialla	Sì	Sì	Sì
CIVIII	10.5	Arancione	Sì	Sì	Sì
Accesso alle cerimonie	- 1 (1 mm) (1 mm)	Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
religiose	O CA min	Arancione	Sì	Sì	Sì
		FESTE			
Feste conseguenti a		Bianca	No	No	Sì
cerimonie civili e religiose	Al chiuso	Gialla	No	No	Sì
cerimonie civili e religiose		Arancione	No	No	Sì
Feste non conseguenti a		Bianca	No	No	Sì
cerimonie civili e religiose	Al chiuso	Gialla	No	No	Sì
cermionie civili e religiose	The second second	Arancione	No	No	Sì

Aggiornamento 29/01/2022 Pag. 10 | 12

Feste ed eventi assimilati		Bianca	No	No	No
che comportino	All'aperto	Gialla	No	No	No
assembramenti	·	Arancione	No	No	No
	CONVEGNI, C	ONGRESSI, FIERE	E SAGRE		
Cagra a fiora ancha su		Bianca	No	No	Sì
Sagre e fiere, anche su		Gialla	No	No	Sì
aree pubbliche		Arancione	No	No	Sì
	OF	Bianca	No	No	Sì
Convegni e congressi	All'aperto e al chiuso	Gialla	No	No	Sì
	CALL PLANTS	Arancione	No	No	Sì
	ACCESSO NEI TRIBUNA	ALI E NEGLI ISTIT	UTI PENITENZIA	ARI	
Accesso nei tribunali di difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso nei tribunali delle	COLOR!	Bianca	Sì	Sì	Sì
parti del processo e dei		Gialla	Sì	Sì	Sì
testimoni	MAIL MAIL	Arancione	Sì	Sì	Sì
Colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
adulti e minori	ATT: 47 }	LIDICUE O DISCO	ATI)/F		
	AIIIVIIAL	UDICHE O RICRE	ATIVE		

Aggiornamento 29/01/2022 Pag. 11 | 12

Accesso ai centri benessere	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Accesso ai centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche)	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Accesso a parchi tematici e di divertimento	?/★ (1)5/≤	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Accesso ai centri culturali, centri sociali e ricreativi	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò	/× //	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
	CON	CORSI PUBBLICI			
Partecipazione alle prove in presenza		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì

Aggiornamento 29/01/2022 Pag. 12 | 12

AZZO CHI